


PROVINCIA DI REGGIO EMILIA COMUNE DI GUALTIERI

RUE

Art.29 Legge Rg. 24 Marzo 2000 n° 20

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO



Adottato con D.C. n° 48 del 27-07-2012

Approvato con D.C. n° del

ARCHITETTURA SOSTENIBILE,
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI E REQUISITI VOLONTARI

Vol. RUE Allegato B

ccdp



centro cooperativo di progettazione sc
architettura ingegneria urbanistica


via Lombardia n.7
42100 Reggio Emilia
tel 0522 920460
fax 0522 920794
www.ccdprog.com
e-mail: info@ccdprog.com
c.f.p. iva 00474840352



Il Progettista
Arch. ALDO CAITI

Il Sindaco

Il Segretario





R.U.E.

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

(Art. 29 Legge Rg. 24 Marzo 2000 n°20 e s.m.i.)

ALLEGATO "B"

ARCHITETTURA SOSTENIBILE, CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E REQUISITI VOLONTARI

Progettista responsabile:

Arch. Aldo Caiti

Gruppo di lavoro CCDP:

Grazia Bagnacani (Coordinamento)

Simone Caiti

Simonetta Luciani

Caterina Lucenti

Ufficio Tecnico Comunale :

Daniele Corradini

Marzo 2014

Centro cooperativo di progettazione
società cooperativa
Architettura Ingegneria Urbanistica

via Lombardia n. 7
42124 Reggio Emilia
tel 0522 920460
fax 0522 920794

www.ccdprog.com
e-mail: info@ccdprog.com
c.f. / p. iva 00474840352
reg. soc. Trib. RE n. 7636



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Finalità della certificazione energetica	2
Art. 2 - Campo d'applicazione	2
TITOLO II – CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	3
Art. 3 – Efficienza energetica	3
Art. 3.1 - Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici	3
TITOLO III – REQUISITI PER LA BIOCOMPATIBILITA' ED ECOSOSTENIBILITA' DEGLI EDIFICI	4
Art. 4 – Utilizzo di materiali bioecologici	4
Art. 4.1 - Requisiti Prestazionali	4
Art. 5 - Realizzazione di coperture, pareti e terrazzi verdi.....	4
Art. 5.1 - Requisiti Prestazionali	5
Art. 6 - Recupero delle acque meteoriche	5
Art. 6.1 - Requisiti Prestazionali	5
TITOLO IV – INCENTIVI.....	6
Art. 7 – Incentivi	6
Art. 7.1 -Interventi di Nuova Costruzione, Demolizione con Ricostruzione ed Ampliamenti.....	6
Art. 7.2 - Manutenzione Straordinaria e Ristrutturazione.....	7
TITOLO V – DEROGHE ALLE NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE	7
Art. 8.1 – Edifici di nuova costruzione:.....	7
Art. 8.2 – Interventi su edifici esistenti:	8
Art. 8.3 – Esclusione:	8

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il presente provvedimento, definisce i requisiti volontari e le forme di incentivazione, adottate dall'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale nel settore edilizio, e la realizzazione di edifici aventi caratteristiche di bioedilizia.

Le norme di Architettura Sostenibile, si basano:

- sull'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato dall'assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 156 del 04.03.2008 e s.m.i.;
- sulle indicazioni del programma di sperimentazione sulla certificazione energetica degli edifici ECOABITA, al quale il Comune di Gualtieri ha aderito, adeguate al sopra richiamato atto di indirizzo.

All'interno del complesso processo edilizio, sono stati individuati tre campi di intervento, ritenuti preminenti, e sui quali investire in termini di maggiore qualità: l'efficienza energetica, il risparmio idrico, il benessere abitativo.

Con successivi atti di giunta potranno essere integrati o aggiornati i suddetti campi di intervento.

I requisiti volontari selezionati sono tali da:

- rispondere prioritariamente ad esigenze di risparmio di risorse energetiche ed idriche;
- attuare la riduzione del consumo di energia non rinnovabile, nel rispetto del trattato di Kyoto, per il contenimento delle emissioni di CO₂ in atmosfera;
- garantire livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto conto dell'attuale stato dell'arte in campo scientifico e nel settore edilizio;
- essere normati con regole semplici, essenziali e di pura indicazione procedurale;
- essere verificati in modo oggettivo, in sede progettuale ed a lavori ultimati.

Le norme di "Architettura sostenibile", non avendo carattere cogente, ma di indicazione procedurale volontaria, individuano inoltre una serie di incentivi volti a garantire la compatibilità economica, tra gli ulteriori miglioramenti di qualità abitativa da perseguire, e i costi imprenditoriali da sostenere. Si prevede pertanto di compensare i maggiori costi di ricerca progettuale, di modifica dei metodi costruttivi e di apporti qualitativi introdotti nel processo edilizio, attraverso incentivi economici, edilizi e di merito.

ART. 2 - CAMPO D'APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente allegato, si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti, ristrutturazioni edilizie, restauro e risanamento conservativo, e manutenzioni straordinarie.

Sono esclusi dall'applicazione delle presenti norme i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli ad eccezione delle residenze agricole.

TITOLO II – CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

ART. 3 – EFFICIENZA ENERGETICA

Si intende promuovere una migliore prestazione energetica degli edifici incentivando la richiesta di certificazione energetica ECOABITA secondo le linee guida vigenti al momento della richiesta della stessa.

ART. 3.1 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

In linea di principio la verifica del rispetto dei requisiti imposti dallo STANDARD ECOABITA in vigore al momento della richiesta presso l'Amministrazione Comunale, nonché la certificazione ECOABITA, riguarda la singola unità immobiliare dotata di impianto termico.

La verifica del rispetto dei requisiti imposti dallo STANDARD ECOABITA e la certificazione energetica della singola unità immobiliare è effettuata secondo quanto nel seguito indicato:

- a) in presenza di impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, sulla base della valutazione del rendimento energetico della singola unità immobiliare in questione secondo quanto previsto dalla norma UNI TS 11300 o altri metodi recepiti con provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico. In questo caso la determinazione dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale (EPiLi) deve essere fatto con l'utilizzo del rapporto di forma proprio dell'appartamento considerato;
- b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, sulla base della valutazione del rendimento energetico dell'intero edificio ripartito a livello della singola unità immobiliare in relazione alla superficie utile riscaldata dell'unità immobiliare medesima;
- c) in presenza di unità immobiliari che si diversifichino dalle altre per l'installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente alla lett. a).

Nel caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano (condomini) o con una pluralità di unità immobiliari in linea, che presentano caratteristiche di ripetibilità tipologica, tecnologica, strutturale, impiantistica, di orientamento, la certificazione potrà essere basata sulla valutazione di una unità immobiliare rappresentativa.

In questo caso la targa ECOABITA sarà unica per l'intero edificio, e riporterà la classificazione energetica dell'appartamento più penalizzato.

Con successivi atti di Giunta potranno essere meglio esplicitate le procedure ed i parametri contenuti nel presente atto.

TITOLO III – REQUISITI PER LA BIOCAMPATIBILITA' ED ECOSOSTENIBILITA' DEGLI EDIFICI .

ART. 4 – UTILIZZO DI MATERIALI BIOECOLOGICI

Si vuole incentivare l'uso di materiali da costruzione che garantiscano il rispetto dei requisiti di biocompatibilità ed eco-sostenibilità.

ART. 4.1 - REQUISITI PRESTAZIONALI

Vanno impiegati esclusivamente materiali da costruzione scelti in base ai seguenti parametri:

1. Isolanti

Per la coibentazione termica ed acustica vanno impiegati esclusivamente materiali isolanti naturali, esenti da prodotti di sintesi chimica ed esenti da fibre potenzialmente dannose, tali secondo lo stato della scienza. Sono ammessi isolanti di sintesi chimica per l'isolamento di terrazzi, tetti piani e muri esterni a contatto con il terreno.

2. Legni ed essenze locali

Vanno impiegati solo legni di provenienza locale e da zone temperate a riforestazione programmata. Legni di altre provenienze sono ammessi a condizione che siano conformi al marchio Forest Stewardship Council (FSC).

3. Malte per intonaci e sottofondi

Per intonaci esterni vanno impiegati solo malte di calce naturale idrata o a base di argilla, contenenti una percentuale di cemento ed additivi di sintesi chimica non superiore al 10%.

Per sottofondi e intonaci interni vanno impiegati solo malte di calce naturale idrata, o a base di argilla o a base di gesso, non contenenti cemento ed additivi di sintesi chimica.

4. Impregnanti per legno, resine, colori e vernici

Per la tinteggiatura di ambienti confinati vanno impiegate esclusivamente vernici conformi alla Decisione 1999/10/CE del 18 dicembre 1998 (GUCE L5 del 9.01.99), che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni. In ambienti confinati vanno evitati colori e vernici contenenti solventi; questa limitazione non riguarda i colori e le vernici contenenti esclusivamente solventi naturali.

5. Tubazioni per la distribuzione e lo scarico dell'acqua

Per le tubazioni per l'adduzione e lo scarico dell'acqua deve essere evitato l'uso del PVC (polivinilcloruro), per la sua pericolosità ambientale e per la non riciclabilità.

ART. 5 - REALIZZAZIONE DI COPERTURE, PARETI E TERRAZZI VERDI

Si intende incentivare la realizzazione di coperture, pareti e terrazzi verdi, con il vantaggio di una elevata ritenzione idrica, un maggior isolamento acustico e termico, incremento dell'inerzia termica delle strutture, riduzione delle polveri sospese, riduzione dell'effetto «isola di calore», compatibilmente con le esigenze di armonizzazione con gli aspetti architettonici e di impatto sul paesaggio.

ART. 5.1 - REQUISITI PRESTAZIONALI

Deve essere utilizzata la tecnologia del verde pensile, per più del 50% della superficie coperta di ogni singola unità strutturale.

ART. 6 - RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE

Gli edifici devono essere concepiti e realizzati, in modo da consentire il recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, al fine di ridurre il consumo di acqua potabile (e/o di falda), consentendo inoltre l'immissione nel sistema di smaltimento, di una minore quantità d'acqua, in caso di concentrazione di fenomeni meteorici.

ART. 6.1 - REQUISITI PRESTAZIONALI

L'esigenza è convenzionalmente soddisfatta se vengono predisposti sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche (con vasche preferibilmente interrato ed opportunamente dimensionate in relazione alla superficie coperta ed alle precipitazioni medie annue, come di seguito indicato), provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l'impiego per usi compatibili (annaffiatura delle aree verdi, usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione passiva/attiva, alimentazione delle cassette di scarico dei W.C., ecc...) e se viene contestualmente predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale) all'interno ed all'esterno dell'organismo edilizio.

La cisterna dovrà essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore collegato alla fognatura per smaltire l'eventuale acqua in eccesso, e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire all'acqua la pressione per gli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non dovrà essere collegato alla normale rete idrica ed i punti di uscita dovranno essere dotati di dicitura "acqua non potabile" secondo la normativa vigente. Il tecnico abilitato deve consegnare unitamente alla richiesta di titolo abilitativo, il progetto tecnico corredato dai calcoli come di seguito indicato. All'ultimazione dei lavori dovrà essere depositata la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i..

Metodo di calcolo del volume della vasca di accumulo:

Volume di acqua meteorica captabile in un anno dalla copertura dell'edificio (VC) espresso in mc:

$$VC=0,85 \times SC \times PC$$

Dove:

SC= superficie di captazione espressa in mq di raccolta del tetto, dei terrazzi ed altre superfici contribuenti non contaminate;

PC= valore medio delle precipitazioni annue degli ultimi tre anni espresso in mm di pioggia annui determinati dai dati di ARPA;

Il fabbisogno idrico (FI espresso in litri) per gli usi compatibili selezionati è determinato ai sensi della norma DIN 1989-1, 2000-12 compilando la seguente tabella:

OGGETTO DI SCARICO	FABBISOGNO ACQUA (L/G PERSONA)	NUMERO PERSONE	PERIODO	FABBISOGNO ACQUA (L/A)
Wc residenza	24		365	
Wc ufficio	12		365	
Wc scuole	6		365	
TOTALE FABBISOGNO ANNUO ACQUA DI SERVIZIO				

TIPO DI IRRIGAZIONE	FABBISOGNO ANNUO (L/MQ)	SUPERFICIE (mq)	FABBISOGNO ACQUA DI IRRIGAZIONE (L/A)
Giardino/orto	60		
Impianti sportivi	200		
Aree verdi	200		
FABBISOGNO ANNUO ACQUA PER IRRIGAZIONE			

FI= fabbisogno annuo acqua di servizio + fabbisogno annuo acqua per irrigazione (l/a)

Il volume del serbatoio di accumulo (SA) delle acque meteoriche captate, espresso in mc, si calcola in relazione al fabbisogno idrico (FI) secondo la formula:

$$SA= FI \times 21 / 365.000$$

Salvo che VC non risulti inferiore al volume così calcolato.

TITOLO IV – INCENTIVI

ART. 7 – INCENTIVI

Le presenti norme hanno carattere di adesione volontaria, pertanto individuano le modalità di assegnazione di incentivi, calibrati a seconda dell'impegno progettuale e di realizzazione previsto.

Gli incentivi si differenziano a seconda:

- della tipologia dell'intervento edilizio:
 - Nuova Costruzione, Demolizione e Ricostruzione, Ampliamenti;
 - Manutenzione Straordinaria e Ristrutturazione;
- della classe energetica di appartenenza dell'edificio, così come definita dall'articolo 3.1;
- dell'utilizzo di materiali bioecologici di cui all'articolo 4 e del soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 (Coperture e terrazzi verdi, Recupero delle acque meteoriche)

ART. 7.1 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTI:

Per accedere agli incentivi, è obbligatorio ottemperare ai requisiti di prestazione energetica secondo gli standard ECOABITA.

Sono concessi differenti incentivi a seconda della classe energetica di appartenenza degli edifici,

costituiti da un incremento della Superficie Complessiva (SC) realizzabile sul lotto di intervento, come definita nella DAL RER 279/2010, in aggiunta alla capacità edificatoria data dall'applicazione dell'indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) stabilito dalle norme di zona per ciascun ambito o sub-ambito, fermo restando il rispetto di tutti gli altri parametri urbanistici ed edilizi. L'incremento di SC in applicazione della presente norma, non potrà determinare un incremento di Volume lordo, laddove le specifiche norme di zona non lo consentano.

Interventi di Nuova Costruzione, Demolizione e Ricostruzione, Ampliamento

	Bonus di SC		
	+ 4 %	+ 7 %	+ 10 %
Classe B	x		
Classe A		x	
Classe A+			x

Nel caso di interventi di Nuova Costruzione, Demolizione e Ricostruzione, Ampliamento, una volta soddisfatti i requisiti di prestazione energetica secondo gli standard ECOABITA, l'ulteriore soddisfacimento dei requisiti:

1. Materiali Bioecologici, (art. 4);
- e di uno a scelta fra i seguenti requisiti:
2. Coperture, pareti e terrazzi verdi (art. 5);
3. Recupero delle acque meteoriche (art. 6);

darà la possibilità di ottenere un ulteriore Bonus di SC del + 3 % in aggiunta al Bonus derivante dal soddisfacimento dei requisiti di prestazione energetica e consentirà di ottenere uno scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria U2 del 50%.

ART. 7.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE:

Per gli interventi di recupero non si prevedono incentivi costituiti dal Bonus di Superficie Complessiva. Con apposito provvedimento la Giunta Comunale definirà le modalità per l'accesso ad altre agevolazioni, per ogni categoria di intervento.

TITOLO V – DEROGHE ALLE NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE

ART. 8.1 – EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE:

Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto *dall'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 156 del 04/03/2008 e successive modifiche ed

integrazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo atto, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 15/2013, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dalle Norme Urbanistiche ed Edilizie del RUE, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

ART. 8.2 – INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI:

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dall'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato dall'assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 156 del 04.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo atto, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 15/2013, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dalle Norme Urbanistiche ed Edilizie del RUE, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, alle distanze dai confini di proprietà e di zona, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

ART. 8.3 – ESCLUSIONE:

L'applicazione delle deroghe alle Norme Urbanistiche ed Edilizie del RUE, di cui agli articoli precedenti è esclusa:

- per le misure lineari minime derivanti da disposizioni di legge imperative;
- per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- in ogni e qualsiasi altra ipotesi di previsione di vincoli, limiti o prescrizioni inderogabili per legge.

Per gli interventi nell'ambito del Sistema insediativo storico (Parte 2^a - Titolo I° - Capo I° delle Norme di RUE), le deroghe di cui ai precedenti articoli devono prevedere particolari accorgimenti tecnici ed architettonici, atti a non influire negativamente sul valore architettonico degli edifici. A tal fine dovrà essere acquisito specifico parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.